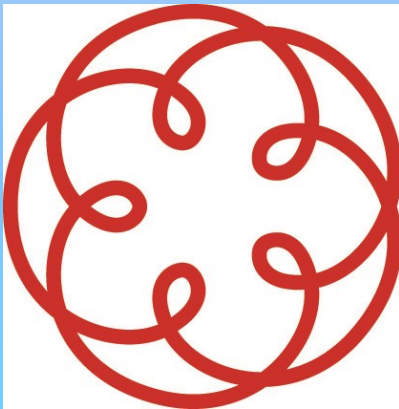


PERCORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI NEGLI ENTI LOCALI



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Perugia**
Dott. Leonardo Falchetti

01 marzo 2019

ATTUALITÀ ENTI LOCALI

COMPENSI REVISORI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2018

Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.

(GU n.3 del 4-1-2019)

Tabella A

**Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di
revisione degli enti locali**

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	23.940,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	27.650,00

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

13 luglio 2017

**Atto di orientamento ex art. 154, comma 2,
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sui criteri
di individuazione dei limiti minimi nella
determinazione del compenso dei revisori
degli enti locali**

**Il termine per
la deliberazione del
bilancio di previsione da
parte degli Enti Locali è
stato ulteriormente differito
al 31 marzo 2019.**

LEGGE BILANCIO 2019

(n. 145/2018)

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA – ARTICOLO 222 TUEL

*La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a **quattro dodicesimi** sino alla data del 31 dicembre 2019”. **Non viene ripristinato il limite derogatorio dei cinque dodicesimi.***

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ

La legge di bilancio 2019 introduce un altro tipo di anticipazione di liquidità. I commi da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine **finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali.**

La norma consente agli istituti di credito (banche, Cdp etc.) **di concedere anticipazioni di liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018,** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali.

La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate (comma 850)..

Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio (comma 851).

Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).

La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019

Il comma 855 prevede che le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite con gli istituti finanziatori.

Esempio per un Comune:

[...] PRESO ATTO altresì che lo spread sull'Euribor 3 mesi applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti all'anticipazione di liquidità è pari allo 0,98%, e pertanto la stessa risulta più conveniente dell'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di Tesoreria, per la quale lo spread applicato al medesimo indice è pari all'1,74%;

Parere del Revisore su anticipazione di liquidità: ?

EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).**

FCDE

Lo stanziamento in bilancio di una quota dell'importo dell'accantonamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al :

- bilancio 2019, 85%
- bilancio 2020, 95%
- bilancio 2021, 100%.

Per l'anno 2019, nel corso dell'esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere ridotto dall'85% all'80% se sono verificate le seguenti condizioni (Legge Bilancio 2019):

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2018 è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 giorni) e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;

- b) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'anno 2018 si è ridotto del 10% rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione;
- c) hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti per legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018;
- d) hanno trasmesso, con riferimento ai mesi precedenti l'avvio di SIOPE+, alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relativi ai pagamenti delle fatture.

La facoltà di ridurre il fondo dall'85% all'80% può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto precedente rispettano le seguenti condizioni :

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 30 giugno 2019 è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel 1° semestre 2019 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- il debito commerciale residuo rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5% rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI

Il comma 866 consente agli enti locali, per gli anni 2018-2020, di avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al D.Lgs. 118/2011;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

RISORSE DERIVANTI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI

Il comma 867 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

REVISORE – ANALISI DI REVISIONE - CONSIDERAZIONI

QUINDI ANCORA deroghe alle regola
GENERALI sugli equilibri correnti di bilancio
degli enti locali, con la finalità *di agevolarli* (?)
nella sempre più difficoltosa operazione di
quadratura dei bilanci.



LEGGI DI BILANCIO

VS

CONTROLLI



ANALISI DEL BILANCIO

- Responsabile Servizio Finanziario
- Giunta Comunale
- Consiglio Comunale
- COLLEGIO DEI REVISORI / REVISORE UNICO
- CORTE DEI CONTI



ARTICOLO 147 TUEL

Controlli interni.

regolarità amministrativa e contabile, legittimità, regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, controllo equilibri finanziari nella gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa

INTERESSATI

- Responsabile del servizio finanziario
- Organo di revisione
- Organi di governo
- Direttore generale (ove previsto)
- Segretario
- Responsabili dei servizi

ARTICOLO 148 TUEL

Controlli esterni.

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, **verificano il funzionamento dei controlli interni** ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [...] avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti **un referto** sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti [...].

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile[...] oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto [...] dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248

(DISSESTO) [...], le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

ARTICOLO 148 BIS TUEL

Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, **l'accertamento**, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, **di squilibri economico finanziari**, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno **comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni** dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, **i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento**. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.